

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED]

ATTORE/I

contro

MIUR

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso [REDACTED] riassumeva il giudizio davanti al giudice di primo grado – in seguito ad annullamento a cagione di un ritenuto difetto di integrità del contraddittorio – nei confronti del MIUR, concludendo: “Preliminarmente, previa autorizzazione alla notifica nei confronti dei controinteressati, disporre la rinnovazione del giudizio interrotto , confermare la sentenza resa ed in particolare :Accertare e dichiarare la illegittimità del bol-lettino dei movimenti della scuola primaria del 29.7.016 dell'ambito territoriale di Messina Sicilia ambito 0013,0014 e seguenti (secondo il criterio di vicinorietà) del 29.7.016 nella parte in cui non viene concesso il



Evidentemente tale assetto risulta inutilmente dispendioso, oltre che non aderente alla realtà di quanto accade nell'organico del MIUR così come sopra indicato. Non è contestato che la ricorrente, che ha partecipato alla mobilità di cui alla L. n. 107/2015 in fase C, provenendo da GAE, veniva superata da docenti meno titolati a livello di punteggio e appartenenti alla fase B, senza che tale antergazione di fasi fosse stata prevista o autorizzata dalla legge, secondo la giurisprudenza costante sul punto di questo ufficio.

Conseguentemente, la ricorrente va assegnata all'ambito SICILIA 0013, nel quale le è stata preferita una docente con minor punteggio.

Tali ragioni vanno qui confermate, non essendo emersi elementi ulteriori idonei a mutare tale giudizio.

Le spese di lite vanno compensate attesa la novità della questione

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) ordina l'assegnazione della ricorrente all'ambito SICILIA 0013, posto comune;

Ravenna , 29 gennaio 2019

Il Giudice
dott. Dario Bernardi

